

Studio legale

Avv. Sebastiana Buffoni

C.so Garibaldi n° 21- Nuoro

tel e fax 0784/34376

NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

**Sunto del ricorso numero di R.G. 2980/2016 e dei successivi motivi aggiunti,
pendente innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione I
Quater**

I. L'Assistente Capo **Bonafede Paolo**, patrocinato dall'avv. Sebastiana Buffoni ed elettivamente domiciliato a Roma in via Antonio Gramsci n. 24 presso lo studio dell'Avv. Maria Stefania Masini, ha proposto ricorso al TAR Lazio, sede di Roma, contro Ministero dell'Interno, il Capo della Polizia, la Commissione Esaminatrice del **NUORO** "concorso interno, per titoli di servizio ed esame, a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con Decreto 24 settembre 2013", nominata con decreto del 18/11/2013, in persona del Presidente p.t. Prefetto a.r. Luciano Rosini, e nei confronti dell'Assistente Borghetto Antonello e dell'Assistente Capo Coinu Marco, per l'annullamento: 1) dell'elenco pubblicato in data 18 dicembre 2015 sulla pagina internet "http://doppiavela.poliziadistato.it/Portale/Professione/Concorsi/Ordinari/In+atto/Ispettori/bando_concorso_interno_1400_vice_istepettori_2013.htm" (ad uso interno degli appartenenti alla Polizia di Stato) contenente i nominatii di tutti i partecipanti al "concorso interno, per titoli di servizio ed esame, a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con Decreto 24 settembre 2013", nella parte in cui al ricorrente, individuato con il numero progressivo 4653 e PERID 119770, è stato assegnato il voto di 25/50 e quindi indicato tra i non idonei; 2) del verbale n. 141, redatto dalla Commissione Esaminatrice in data 17 luglio 2015 nella parte in cui viene attribuito al ricorrente, identificato con il numero 3835, la votazione di 25/50, con il seguente giudizio "*Trattazione non completa e con contenuti non sempre appropriati con rifeirmento ai diversi aspetti della traccia*", ritenendo quindi il compito insufficiente; 3) del verbale n. 37 del 17.12.2014 con il quale la Commissione Esaminatrice ha fissato i criteri di correzione degli elaborati; 4) dell'art. 6, comma 2 del bando indetto dal

Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per le Risorse Umane- N. 333-B/12P.1.13 per il concorso interno, per titoli di servizio ed esame, a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con Decreto 24 settembre 2013, nella parte in cui prevede che: *“La prova scritta si intenderà superata dai candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a trentacinque cinquantiesimi”*, nonché per l'annullamento di ogni ulteriore atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente, conosciuto e non.

II. A fondamento del ricorso, iscritto con il N. 2980/16 ed assegnato dapprima alla Sezione I^{ter} e successivamente alla sezione I^{quater}, si deducevano i seguenti motivi:

1) *Violazione e/o falsa applicazione degli art. 3 e 97 Cost.; violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 241/90 per carenza di motivazione; violazione dell'art. 97 Cost. e dell'art. 12, comma 7 D.P.R. 487/94 per l'assoluta genericità dei criteri di valutazione; eccesso di potere per travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, difetto di motivazione e violazione del principio di proporzionalità e carenza di istruttoria anche per l'insufficienza del tempo impiegato per la correzione.*

Dalla lettura di numerosi elaborati redatti dai concorrenti si era, difatti, potuto constatare che la Commissione Esaminatrice non aveva provveduto ad annotare su nessuno di essi alcun segno, sottolineatura, correzione o glossa nè ad indicare sul corpo dello stesso il punteggio attribuito, sempre indicato nel solo verbale di correzione, con ciò rendendo non ponderabile il ragionamento che aveva condotto la Commissione ad assegnare tanto le votazioni dei candidati idonei quanto la votazione riportata dal ricorrente. Ciò in violazione sia dell'obbligo di motivazione degli atti amministrativi di cui all'art. 3 L. 241/90 che dei principi di trasparenza e buon andamento dell'attività della pubblica amministrazione, che impongono l'osservanza di tutte quelle cautele che, secondo valutazioni *ex post*, possano consentire di rendere manifesto l'iter logico seguito dall'amministrazione stessa.

Si evidenziavano, poi, ulteriori vizi e anomalie della procedura di correzione degli elaborati legati: all'esiguo tempo impiegato per la correzione di oltre 6.000 compiti in meno di 10 mesi nonché del tempo impiegato per la correzione di ciascun compito stante una media di 80 elaborati al giorno; alla mancanza di segni o sottolineature di correzione all'interno degli scritti e all'assenza del voto numero nel corpo degli stessi; ai numerosi segni di riconoscimento che caratterizzavano alcuni elaborati.

2) *Violazione e/o falsa applicazione degli art. 3 e 97 Cost. - Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, ingiustizia manifesta e disparità di trattamento.*

Dalla visione di numerosi compiti emergeva, poi, **una realtà del tutto peculiare, verosimilmente senza precedenti.**

Tra gli elaborati esaminati ve ne erano, difatti, alcuni che, pur non recando al loro interno alcun segno o sottolineatura, e pur contenendo veri e propri "orrori" giuridici e grammaticali, avevano ottenuto il punteggio di 35, con il giudizio standard di "Trattazione limitata all'essenziale".

Del pari illegittima era da considerarsi la mancata valutazione degli errori grammaticali e di sintassi che la Commissione o non aveva visto o vedendoli aveva ingiustamente ritenuto di non doverli considerare ai fini dell'attribuzione del punteggio.

3) *Illegittimità dell'art. 6, 2° comma del bando impugnato per violazione e falsa applicazione dell'art. 17, 6° comma DM 28 aprile 2005 n. 129 – Eccesso di potere per disparità di trattamento.*

Si rilevava, infine, l'illegittimità dell'art. 6, comma 2 del bando impugnato nella parte in cui prevedeva che: *“La prova scritta si intenderà superata dai candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a trentacinque cinquantiesimi”* in quanto assunto in violazione delle disposizioni di cui all'art. 17, comma 6 del D.M. 28 aprile 2005, n. 129 che in tema di prova d'esame per dei concorsi *“per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato (Capo III), così dispone: “al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a sei decimi nella prova scritta”*.

III. Con ordinanza cautelare del 4 luglio 2016 N. 3641/16 il TAR rigettava l'istanza di sospensione degli atti impugnati. Avverso tale provvedimento veniva proposto ricorso al Consiglio di Stato (R.N. 7483/16) che, con ordinanza del 10.11.2016 N. 5040/16 accoglieva l'appello e, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglieva l'istanza cautelare in primo grado nei soli ed esclusivi fini della fissazione dell'udienza di trattazione della causa nel merito, se del caso congiuntamente a tutti gli altri ricorsi inerenti alla procedura concorsuale di cui trattasi.

SUNTO MOTIVI AGGIUNTI

In attesa della fissazione dell'udienza di merito il Capo della Polizia, con decreto del 27 ottobre 2016 nominava *una commissione di verifica delle operazioni concorsuali*. All'esito di tali operazioni, nonostante rassicurazioni del Capo della Polizia in ordine

alla ricorrezione dei compiti dei ricorrenti, stante il rifiuto della Commissione d'esame di procedere alla nuova correzione dei compiti, veniva approvata la graduatoria di merito, adottata con decreto del Direttore Centrale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per le Risorse Umane n. 333 – B/12P.1.13 (pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno in data 12 giugno 2017) che il ricorrente impugnava con ricorso per motivi aggiunti del 7 settembre 2017, previa sospensiva ex art. 56 C.P.A..

Il ricorrente impugnava, altresì, il decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno del 13.06.2017 recante l'ampliamento della graduatoria degli ammessi alla frequenza del corso di formazione nonché il decreto Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno del 20.06.2017 – recante rettifica della graduatoria di concorso nonché ogni ulteriore atto precedente, successivo e/o comunque connesso agli atti impugnati con particolare riferimento ai verbali, non conosciuti, con i quali la Commissione d'esame aveva dichiarato conclusa la procedura concorsuale per cui è causa e di ogni ulteriore atto adottato dalla Commissione di verifica, anche in relazione alle determinazioni relative alle indicazioni fornite da quest'ultima, e di ogni ulteriore atto ad essi conseguente e/o connesso.

A fondamento del ricorso per motivi aggiunti veniva dedotta l' **“Illegittimità derivata - eccesso di potere per ingiustizia manifesta, illogicità e contraddittorietà dell'azione amministrativa - disparità di trattamento – violazione della legge n. 241/1999 e sue successive modificazioni in tema di accesso alla documentazione amministrativa”**.

Gli atti impugnati recavano, difatti, a titolo di illegittimità derivata, i medesimi vizi oggetto del ricorso introduttivo sia in relazione all'illegittimità dell'operato della commissione, sia in relazione alle operazioni di svolgimento della prova quanto alla correzione degli elaborati, sia ancora in relazione ai vizi del bando, ciò tanto che del tutto irragionevole, infondata e contraddittoria doveva ritenersi l'affermazione contenuta nel decreto impugnato, nel quale si leggeva che lo stesso veniva adottato *“visti gli atti del concorso e riconosciuta la regolarità del procedimento”*.

In attesa di conoscere gli atti della Commissione di verifica (c.d. Commissione Piantadosi) in merito alle indicazioni fornite alla Commissione d'esame nonché i verbali

di quest'ultima circa le motivazione che l'avevano indotta a ritenere concluso l'iter concorsuale, il ricorrente osservava come i fatti degli ultimi mesi avevano, difatti, rivelato la fondatezza delle doglianze proposte con il ricorso introduttivo del giudizio, con particolare riferimento all'intervenuta necessità di nominare una Commissione di verifica ed alla conseguente necessità che la Commissione d'esame procedesse ad una nuova correzione degli elaborati esclusi.

Si domandava, quindi, la sospensione dei provvedimenti impugnati, anche mediante la sospensione dei corsi di formazione e l'ordine, da impartirsi all'amministrazione, di procedere alla nuova correzione dell'elaborato del ricorrente.

In via istruttoria si chiedeva, invece, che il Tribunale adito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 63 C.P.A., volesse:

1) disporre l'audizione in relazione a quanto oggetto del presente ricorso per motivi aggiunti, dei signori: Prefetto Franco Gabrielli, Prefetto Matteo Piantodosi e Prefetto a riposo Luciano Rosini, i quali, dovranno rispondere, il primo in merito alle dichiarazioni rese alle OO.SS. nei vari incontri tenutisi nel corso del primo semestre dell'anno 2017, il secondo in merito alle operazioni e all'attività svolta dalla suddetta Commissione nonché in merito agli esiti di tali operazioni e circa le indicazioni eventualmente fornite alla Commissione esaminatrice, il terzo, infine, in merito alle ragioni del rifiuto di procedere ad una nuova correzione degli elaborati indicati dalla Commissione di verifica e comunque in ordine all'esecuzione delle indicazioni operative da questa fornite;

2) ordinare l'esibizione in giudizio di tutti gli atti della Commissione di verifica a far data dalla sua nomina, e quindi dal mese di ottobre 2016 fine all'attualità, ivi compresi i verbali di riunione e/o le eventuali relazioni esplicative dell'attività svolta, nonché gli atti assunti nel medesimo arco temporale da parte della Commissione d'esame.

All'esito dell'udienza cautelare del 14 novembre 2017, con ordinanza n. 6080/2017, pubblicata il 15 novembre 2017, il TAR rigettava l'istanza di sospensione, ritenendo non sussistenti i presupposti per la sua concessione, ma ordinava all'amministrazione il deposito dei seguenti documenti: a) provvedimenti di nomina della commissione di verifica; b) tutti gli atti della suddetta commissione, ivi compresa la relazione conclusiva; c) tutti gli atti della commissione d'esame adottati successivamente alle conclusioni della commissione di verifica per quanto concerne l'ammissione agli orali dei candidati.

Il TAR, contestualmente autorizzava parte ricorrente all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei vincitori del concorso interno di che trattasi e degli idonei ammessi al corso, a mezzo di notifica per pubblici proclami attraverso la pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente di un sunto del gravame e dei successivi motivi aggiunti, degli estremi del presente provvedimento, nonché dell'indicazione degli effettivi controinteressati, nel termine di 30 giorni dal deposito dell'ordinanza.

Nuoro, 5 dicembre 2017

Avv. Sebastiana Buffoni
